



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA DISCIPLINA IVA DELLE VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE DI BENI: DEFINIZIONE, TERRITORIALITÀ E SOGLIA UNICA DI RIFERIMENTO

Publicato il 13 Marzo 2024 di Sabatino Pizzano



Il commercio elettronico ha conosciuto una crescita significativa negli ultimi decenni, favorita dallo sviluppo del mercato interno dell'Unione Europea, dalla globalizzazione e dai progressi tecnologici. In questo contesto, il legislatore europeo ha ritenuto necessario aggiornare la disciplina IVA applicabile alle vendite a distanza intracomunitarie di beni, al fine di semplificare gli obblighi fiscali per le imprese, garantire una maggiore equità concorrenziale e salvaguardare il gettito tributario degli Stati membri.

La riforma, entrata in vigore a partire dal 1° luglio 2021, rappresenta un passo importante verso la modernizzazione del sistema IVA nell'ambito dell'e-commerce, con particolare attenzione alle esigenze delle piccole imprese e di quelle che effettuano occasionalmente vendite a distanza. Le principali novità riguardano la definizione stessa di vendite a distanza intracomunitarie di beni, le regole di territorialità e l'introduzione di una soglia unica a livello comunitario per la tassazione nel Paese di destinazione.

In questo articolo, analizzeremo in dettaglio questi aspetti, fornendo esempi pratici e risposte alle domande più frequenti, al fine di offrire una guida completa alle imprese che operano nel settore del commercio elettronico nell'Unione Europea.

Definizione di vendite a distanza intracomunitarie di beni

La nuova disciplina IVA introduce una definizione chiara e univoca di vendite a distanza intracomunitarie di beni, che si riferisce alle cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore, direttamente o tramite terzi per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente.

È importante sottolineare che l'acquirente deve essere un soggetto passivo o un ente non soggetto passivo, i cui acquisti intracomunitari di beni non sono soggetti ad IVA, oppure qualsiasi altra persona non soggetto passivo. Questa precisazione mira a garantire che la disciplina si applichi alle vendite destinate ai consumatori finali, escludendo le transazioni tra imprese (B2B).

Tuttavia, non tutte le cessioni di beni rientrano nella definizione di vendite a distanza intracomunitarie. Sono infatti escluse le cessioni di beni oggetto di montaggio o installazione da parte del fornitore o per suo conto, in quanto si considera che l'operazione sia effettuata nello Stato membro in cui avviene l'installazione o il montaggio. Analogamente, sono escluse le cessioni di mezzi di trasporto nuovi, che seguono regole specifiche ai fini IVA.

Esempio pratico: *Un'impresa italiana che vende online prodotti di arredamento a consumatori finali in Francia e Germania effettua vendite a distanza intracomunitarie di beni, a condizione che la spedizione o il trasporto dei prodotti avvenga dall'Italia verso i Paesi di destinazione. Tuttavia, se l'impresa provvede anche al montaggio dei mobili presso il domicilio dei clienti in Francia e Germania, tali operazioni non rientrano nella definizione di vendite a distanza intracomunitarie, ma si considerano effettuate nei rispettivi Paesi di installazione.*

Territorialità delle vendite a distanza intracomunitarie di beni

La riforma ha introdotto significative modifiche alle regole di territorialità delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, con l'obiettivo di garantire una maggiore equità e semplificazione per le imprese che operano nel commercio elettronico.

In precedenza, queste vendite erano considerate effettuate nello Stato membro di partenza dei beni fino al superamento di una soglia specifica stabilita da ciascuno Stato membro di destinazione. Una volta superata tale soglia, le vendite si consideravano effettuate nello Stato membro di arrivo dei beni, con conseguente obbligo per il fornitore di registrarsi ai fini IVA in tale Paese e di applicare l'aliquota IVA locale.

La nuova disciplina ha introdotto una soglia unica a livello comunitario, pari a 10.000 euro, al di sotto della quale le vendite a distanza intracomunitarie rimangono imponibili ai fini IVA nello Stato membro di partenza dei beni. Al superamento di questa soglia, le

vendite si considerano effettuate nello Stato membro di destinazione dei beni, con l'obbligo per il fornitore di applicare l'IVA dello Stato membro di arrivo.

Esempio pratico: Un'impresa spagnola effettua vendite a distanza intracomunitarie di prodotti elettronici a consumatori finali in Portogallo e Italia. Finché il valore totale delle vendite non supera i 10.000 euro nell'anno in corso o nell'anno precedente, l'impresa applica l'IVA spagnola su tutte le transazioni. Tuttavia, una volta superata la soglia, l'impresa dovrà applicare l'IVA portoghese sulle vendite destinate ai consumatori in Portogallo e l'IVA italiana su quelle destinate ai consumatori in Italia.

Soglia unica di riferimento

L'introduzione di una soglia unica a livello comunitario rappresenta una significativa semplificazione per le imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni. La soglia di 10.000 euro si applica all'ammontare totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza intracomunitarie di beni e delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici (TTE) rese a consumatori finali nell'Unione Europea.

Per calcolare la soglia, si fa riferimento alle vendite effettuate nell'anno precedente o nell'anno in corso. Ciò significa che, se un'impresa ha superato la soglia di 10.000 euro nell'anno precedente, dovrà applicare l'IVA dello Stato membro di destinazione fin dalla prima vendita dell'anno in corso. Se invece la soglia viene superata durante l'anno in corso, l'impresa dovrà applicare l'IVA dello Stato membro di destinazione a partire dalla vendita che ha determinato il superamento della soglia.

È importante notare che la soglia si applica a livello comunitario, indipendentemente dal numero di Stati membri in cui avvengono le vendite. Pertanto, un'impresa che effettua vendite a distanza intracomunitarie in più Paesi dell'UE dovrà monitorare costantemente il valore complessivo delle sue vendite per verificare il superamento della soglia.

Esempio pratico: Un'impresa francese effettua vendite a distanza intracomunitarie di prodotti di bellezza a consumatori finali in Germania, Belgio e Lussemburgo. Nell'anno precedente, le vendite hanno raggiunto un valore complessivo di 8.000 euro. Nell'anno in corso, l'impresa continua a effettuare vendite negli stessi Paesi, e a luglio raggiunge un valore complessivo di 11.000 euro. In questo caso, l'impresa dovrà applicare l'IVA tedesca, belga e lussemburghese a partire dalla vendita che ha determinato il superamento della soglia di 10.000 euro, e per tutte le vendite successive nei rispettivi Paesi.

Opzione per la tassazione nello Stato membro di destinazione

La nuova disciplina IVA prevede la possibilità per i soggetti passivi di optare per l'applicazione dell'IVA nello Stato membro di destinazione dei beni, anche se non viene superata la soglia di 10.000 euro. Questa opzione può essere esercitata per singolo Stato membro o per tutti gli Stati membri di destinazione, a seconda delle esigenze e delle strategie commerciali dell'impresa.

L'opzione per la tassazione a destinazione può essere vantaggiosa per le imprese che intendono semplificare la gestione IVA delle loro vendite a distanza intracomunitarie, evitando di dover monitorare costantemente il valore delle vendite rispetto alla soglia. Inoltre, l'applicazione dell'IVA dello Stato membro di destinazione può consentire alle imprese di offrire prezzi più competitivi ai consumatori finali, incorporando l'IVA locale nel prezzo di vendita.

Una volta esercitata, l'opzione ha validità fino a revoca, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Ciò garantisce una certa stabilità e prevedibilità per le imprese che scelgono di applicare questo regime.

Esempio pratico: Un'impresa olandese vende online prodotti di cancelleria a consumatori finali in Svezia e Danimarca.

Nonostante le vendite non superino la soglia di 10.000 euro, l'impresa decide di optare per l'applicazione dell'IVA svedese e danese su tutte le vendite destinate a questi Paesi, al fine di semplificare la gestione IVA e offrire prezzi più competitivi ai clienti. L'opzione viene esercitata a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo e rimarrà valida fino a eventuale revoca da parte dell'impresa.

Obblighi IVA e regime One Stop Shop (OSS)

La riforma ha introdotto importanti semplificazioni per le imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni, in particolare per quanto riguarda gli obblighi IVA. Quando un'impresa supera la soglia di 10.000 euro o opta per la tassazione a destinazione, è tenuta ad applicare l'IVA dello Stato membro di destinazione dei beni e a versarla all'erario di tale Paese.

Tuttavia, invece di doversi registrare ai fini IVA in ogni Stato membro di destinazione, l'impresa può avvalersi del regime speciale One Stop Shop (OSS), che consente di dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri attraverso un unico portale web nello Stato membro di identificazione.

L'OSS rappresenta una significativa semplificazione degli adempimenti IVA per le imprese che operano nel commercio elettronico, in quanto evita loro di doversi confrontare con le diverse normative e procedure degli Stati membri in cui effettuano le vendite. Inoltre, l'OSS può essere utilizzato non solo per le vendite a distanza intracomunitarie di beni, ma anche per le prestazioni di servizi TTE e per tutte le altre prestazioni di servizi rese a consumatori finali in Stati membri diversi da quello del fornitore.

Per aderire all'OSS, l'impresa deve registrarsi in uno Stato membro di identificazione, che può essere lo Stato membro in cui ha la sede o, in assenza di sede nell'UE, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Una volta registrata, l'impresa potrà dichiarare e versare l'IVA dovuta in tutti gli Stati membri di destinazione attraverso dichiarazioni IVA trimestrali presentate per via telematica.

Esempio pratico: Un'impresa italiana effettua vendite a distanza intracomunitarie di prodotti di abbigliamento a consumatori finali in Francia, Spagna e Germania, superando la soglia di 10.000 euro. Invece di registrarsi ai fini IVA in ciascuno di questi Paesi, l'impresa decide di aderire al regime OSS in Italia, suo Stato membro di identificazione. Attraverso il portale web dell'Agenzia delle Entrate italiana, l'impresa presenta trimestralmente le dichiarazioni IVA relative alle vendite effettuate nei tre Paesi di destinazione, dichiarando e versando l'IVA dovuta in ciascuno di essi.

Conclusioni

La nuova disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni rappresenta un importante passo avanti nella semplificazione e nell'armonizzazione delle regole fiscali applicabili al commercio elettronico nell'Unione Europea. L'introduzione di una definizione univoca di tali vendite, l'adozione di una soglia unica a livello comunitario e la possibilità di aderire al regime OSS costituiscono significativi vantaggi per le imprese che operano in questo settore.

Tuttavia, è fondamentale che le imprese comprendano appieno le novità introdotte dalla riforma e si adeguino tempestivamente alle nuove regole, al fine di evitare il rischio di incorrere in sanzioni o contestazioni da parte delle autorità fiscali. In particolare, le imprese dovranno prestare attenzione al monitoraggio costante del valore delle loro vendite a distanza intracomunitarie, alla corretta applicazione dell'IVA dello Stato membro di destinazione e all'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento dell'imposta.

In conclusione, la riforma della disciplina IVA delle vendite a distanza intracomunitarie di beni offre alle imprese che operano nel

commercio elettronico l'opportunità di semplificare la gestione fiscale delle loro attività e di competere in modo più equo nel mercato unico europeo. Allo stesso tempo, garantisce una maggiore trasparenza e una più efficace lotta all'evasione fiscale, a beneficio degli Stati membri e della collettività nel suo complesso.

Domande e risposte:

D: Le vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate nei confronti di soggetti passivi rientrano nella nuova disciplina?

R: No, la nuova disciplina si applica esclusivamente alle vendite a distanza intracomunitarie di beni destinate a consumatori finali, cioè soggetti non passivi o soggetti passivi che non sono tenuti ad applicare l'IVA sugli acquisti intracomunitari.

D: Se un'impresa supera la soglia di 10.000 euro a metà anno, da quando deve applicare l'IVA dello Stato membro di destinazione?

R: In caso di superamento della soglia nel corso dell'anno, l'impresa deve applicare l'IVA dello Stato membro di destinazione a partire dalla vendita che ha determinato il superamento della soglia e per tutte le vendite successive effettuate in tale Stato membro.

D: L'adesione al regime OSS è obbligatoria per le imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni?

R: No, l'adesione al regime OSS è facoltativa. Tuttavia, rappresenta una significativa semplificazione degli obblighi IVA per le imprese che operano nel commercio elettronico, in quanto consente loro di evitare la registrazione ai fini IVA in ogni Stato membro di destinazione delle vendite.

D: Un'impresa che aderisce al regime OSS deve comunque emettere fatture con IVA per le vendite a distanza intracomunitarie?

R: Sì, l'adesione al regime OSS non esonera l'impresa dall'obbligo di emettere fatture con IVA per le vendite a distanza intracomunitarie. Tuttavia, tali fatture dovranno riportare l'IVA dello Stato membro di destinazione dei beni, anziché quella dello Stato membro di partenza.

D: Un'impresa che effettua vendite a distanza intracomunitarie solo occasionalmente è tenuta ad aderire al regime OSS?

R: No, l'adesione al regime OSS è facoltativa e potrebbe non essere conveniente per le imprese che effettuano vendite a distanza intracomunitarie solo occasionalmente e per importi limitati. In questi casi, l'impresa può decidere di applicare l'IVA dello Stato membro di partenza dei beni, a condizione che non venga superata la soglia di 10.000 euro.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA